

## **ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PROFESSIONALE**

### **AI SENSI DELL'ART.2 L.42013**

Il giorno 26 Gennaio 2017, tra le parti:

- **Maria Gianserra**, nata a Campobasso il 07\07\1983 C.f. GNSMRA83L47B519N

- **Gianni De Paola**, nato a Termoli il 13\09\1979 C.f. DPLGNN79P13L113R

- **Fabio De Paola**, nato a Termoli il 29\12\1983 C.f. DPLFBA83T29L113F

### **SI COSTITUISCE QUANTO SEGUE**

**Art.1** E' costituita ai sensi e per le finalità previste dall'art.2 Legge 14 Gennaio 2013 n.4, associazione di categoria professionale denominata "Federazione Naturopati e Operatori Olistici" indicabile in ogni atto di comunicazione verso terzi, compreso il presente, anche con l'acronimo "Fe.Na.O."

**Art. 2** La Fe.Na.O è una associazione di natura privatistica, non commerciale, fondata su base volontaria per tutelare e valorizzare le competenze professionali degli associati.

**Art. 3** Le attività dell'associazione sono regolamentate in maniera generale dallo Statuto, che è allegato al presente atto affinché ne formi parte integrante e sostanziale.

**Art. 4** Il patrimonio dell'associazione è costituito da mobili, attrezzature che questa acquisirà, dalle quote associative dei soci e da contributi volontari di soggetti pubblici e privati.

**Art. 5** Il bilancio si chiude il 31 Dicembre di ogni anno e viene reso noto ai soci entro i termini stabiliti dallo Statuto.

**Art. 6** Il Presidente è anche il legale rappresentante dell'associazione ed è indicato in fase costitutiva nella persona di Maria Gianserra, nata a Campobasso il 07\07\1983.

**Art. 7** Le attività dell'Associazione sono a carattere Nazionale, e saranno possibili sedi dislocate in tutto il territorio italiano. La sede legale nonché nazionale è individuata in Via Corsica,131 86039 Termoli.

**Art. 8** Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme di legge in materia.

**I soci Fondatori:**

---

## STATUTO

### ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PROFESSIONALE

#### "FEDERAZIONE NATUROPATI E OPERATORI OLISTICI"

Art.1 La Federazione Naturopati e Operatori Olistici è una associazione di categoria professionale, senza scopo di lucro e senza fini commerciali che persegue gli scopi previsti dall'art.2 della legge 14 gennaio 2013 n.4. Nei confronti dei terzi l'associazione può essere individuata anche con l' acronimo Fe.Na.O.

Art. 2 La Fe.Na.O. ha sede legale Nazionale in Via Corsica,131 86039 Termoli. Il cambio di sede legale non comporta modifica dello Statuto ma solo l'obbligo di comunicazione presso gli uffici competenti e verso i soci.

Art.3 La Fe.Na.O. è disciplinata dal presente Statuto e dai regolamenti, che approvati secondo le modalità del presente Statuto, saranno vincolanti per i soci iscritti.

Art.5 La Fe.Na.O. al fine di rappresentare e valorizzare le competenze professionali degli associati, garantire il rispetto delle regole deontologiche e agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, assume i seguenti scopi:

- a. Costituire Registri Professionali sulla base delle qualifiche professionali acquisite dai soci iscritti, per le figure professionali non organizzate in ordini o collegi del Naturopata, Operatore Olistico, Consulente del benessere Olistico, Formatore\Tutor in Discipline Bio Naturali.
- b. definire i criteri e i requisiti necessari alla partecipazione e iscrizione ai Registri Fe.Na.O. attraverso appositi regolamenti interni.
- c. Definire i criteri e i requisiti per continuare a rimanere iscritti ai Registri Professionali Fe.Na.O.
- d. Definire e adottare un Codice Deontologico e di condotta condiviso.
- e. Mettere in essere tutta una serie di iniziative volte alla Formazione Continua Professionale attraverso accordi con Enti Formativi del Settore individuati secondo standard di qualità stabiliti da regolamenti interni.
- f. Costituire Registro degli Enti Formativi accreditati Fe.Na.O.

- g. Costituire Registro degli Esaminatori Fe.Na.O.
- h. Rilasciare agli iscritti Attestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 4/2013.
- i. Costituire lo "Sportello del Cittadino" ai sensi del Codice del Consumo.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può ricorrere ad accordi, protocolli d'intesa con altri Enti Pubblici e Privati.

Art. 6 Possono richiedere l'iscrizione all'Associazione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Attestato di Formazione rilasciato da Enti accreditati Fe.Na.O.
- b. Attestato di Formazione rilasciato da altri Enti formativi, previo esame d'ammissione.
- c. Privatisti in possesso dei requisiti minimi di attività documentabile minima di cinque anni e previo superamento di esame d'ammissione.
- d. Attestato di iscrizione e frequenza ai corsi presso gli enti formativi accreditati

Il Candidato a Socio deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo nelle modalità previste dall'apposito regolamento. Possono richiedere l'iscrizione a Socio anche gli enti formativi in possesso dei requisiti previsti da apposito regolamento. I soci dell'associazione sono distinti in Socio Fondatore, e Socio Professionista ordinario, socio in formazione. Ogni socio e gli Enti Formativi accreditati hanno responsabilità civili e penali delle proprie azioni, e in nessun caso agiscono in nome e per conto della Fe.Na.O. se non espressamente delegati dal Rappresentante Legale.

art. 7 Ogni Socio è tenuto al versamento della quota di iscrizione annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Fe.Na.O. e in maniera differenziata a seconda della distinzione a socio. Il socio perde il suo status in caso di morte, morosità e indegnità per violazione del presente statuto, dei regolamenti o del codice deontologico e per condanna penale attinente l'attività professionale svolta.

Art. 8 Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative annue, da eventuali beni mobili o immobili acquisiti, eccedenze di bilancio, contributi straordinari dei soci e le tasse degli esami di ammissione, contributi di enti pubblici o privati per i fini statutarie.

Art. 9 Sono Organi dell'Associazione :

- a. Assemblea Nazionale, costituita da tutti i soci in regola con il tesseramento, elegge tutti gli organi dell'associazione a livello Nazionale, approva la rendicontazione economica annuale e delibera sempre a maggioranza semplice.

- b. Segreteria Nazionale costituita dal Presidente Nazionale e Segretario Nazionale, si occupa della normale amministrazione e appronta i documenti e regolamenti da sottoporre all'attenzione del consiglio nazionale e dell' assemblea Nazionale.
- c. Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica cinque anni ed è costituito da:
  - Presidente Nazionale, che è anche rappresentante legale dell'Associazione
  - Segretario Generale Nazionale, con funzioni tecniche di segreteria e tesoreria.
  - Vice Presidente Nazionale, sostituisce il Presidente in caso di impossibilità dello stesso.
  - 3 Consiglieri Nazionali.Il Consiglio Nazionale approva i Regolamenti e ratifica o respinge le decisioni non ordinarie della Segreteria Nazionale, le delibere sono prese a maggioranza semplice.
- d. Coordinatore Regionale designato dal Presidente Nazionale in accordo con il Consiglio Nazionale. Rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo, dal quale dipende direttamente il suo operato.
- e. Collegio Nazionale dei Probiviri, costituito da 3 membri eletti dall'Assemblea Nazionale chiamato a derimere ogni controversia tra organi dell'Associazione e Soci.
- f. Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Nazionale, approvano il bilancio annuale e controllano la tenuta contabilità.
- g. Comitato di indirizzo e sorveglianza, svolge le attività previste dall'articolo 4 della L.4/2013 ed è costituito dai direttori didattici degli enti formativi accreditati Fe.Na.O., dalla Segreteria Nazionale e eventualmente dalle associazioni Sindacali di categoria e Associazione dei consumatori previo accordo fra le parti.

Le altre sedi territoriali eventualmente istituibili sono di fatto affidate al Coordinatore Regionale, secondo modalità stabilite in apposito regolamento disposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 Le convocazioni dei vari organi Nazionali sono comunicate agli interessati attraverso mail e/o contatti di messaggistica on- line su appositi gruppi chiusi costituiti, con almeno 10 gg di anticipo.

Art. 11 Tutte le Cariche sono rinnovabili e a titolo gratuito salvo rimborsi spesa documentati, ed erogati secondo modalità prevista da apposito regolamento.

Art. 12 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione e qualsiasi capitale ai soci durante tutta la vita dell' associazione. Il Consiglio Direttivo presenta ogni anno entro il 30 Aprile un Rendiconto Economico-Finanziario della gestione dell'anno precedente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale Nazionale.

Art. 13 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea nazionale con maggioranza qualificata secondo il codice civile. Il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoga o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L.23\12\1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda alle norme di leggi vigenti in materia.